



**ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI
CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
BIENNIO 2023-2025**

IL PRESIDENTE

- Visto** lo Statuto;
Visto il Regolamento generale di Ateneo;
Visto il Regolamento delle elezioni;
Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei dati personali;
- Considerata** la scadenza delle rappresentanze studentesche nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia;
- Considerato** che occorre procedere con elezioni telematiche da remoto per favorire l'esercizio del diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative;
- Preso atto** che l'Ateneo ha acquisito licenza per l'utilizzo del software della piattaforma "ELIGO", sviluppata dall'Azienda ID Technology, che in cloud garantisce misure idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento elettorale;
- Considerato** che la piattaforma "ELIGO" è utilizzata per tutti i procedimenti elettorali di Ateneo con esiti positivi;
- Considerata** l'urgenza

DECRETA

Art. 1

Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli Studenti nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia;

Art. 2

1. Le votazioni avranno luogo:

mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 16:00

2. Il numero dei rappresentanti da eleggere, pari al 20% dei componenti del Consiglio della Scuola, è determinato in n° 07 studenti.

Art. 3

1. Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all'A.A. 2022/2023 a un Corso di Laurea, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico della Scuola di Medicina e Chirurgia, nonché gli iscritti ad una delle Scuole di specializzazione afferenti alla predetta Scuola alla data del primo giorno di votazioni. Per regolare iscrizione si intende l'avvenuto pagamento almeno della prima rata della quota di iscrizione all'A.A. 2022/2023.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data del primo giorno di votazioni, risultino già laureati, trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell'Ateneo.
3. La Commissione Elettorale cura la pubblicazione dell'elenco degli elettori.
4. Sono candidabili ed eleggibili tutti gli studenti, che alla data della presentazione delle candidature, sono regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e che non si trovino oltre il primo anno fuori corso nel medesimo Corso.

Art. 4

1. Gli eletti durano in carica un biennio dalla data di decorrenza della nomina.
2. Non determina perdita della qualità di Studente dell'Ateneo il conseguimento della laurea triennale, nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea, venga comunicato per iscritto al Rettore il Corso della Laurea magistrale al quale lo studente intende iscriversi. L'iscrizione a tale Corso dovrà avvenire entro il primo anno accademico utile ai fini dell'iscrizione, senza soluzione di continuità. Trascorso il predetto termine, lo studente, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata, decade dalla rappresentanza.
3. Costituisce perdita dei requisiti per l'eleggibilità la mancata regolarizzazione dell'iscrizione agli anni accademici successivi a quello di nomina ovvero l'iscrizione oltre il primo anno fuori corso.
4. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la sostituzione del rappresentante con il primo dei non eletti.



5. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo corrispondente.
6. Nei casi di decadenza, rinuncia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della qualità di studente, la rappresentanza sarà attribuita al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto, purché regolarmente iscritto all'anno accademico in corso.
7. Nel caso di esaurimento della graduatoria si procederà con elezioni integrative per il periodo di mandato residuo.

Art. 5

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia sono svolte con il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale; sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra donne e uomini nell'accesso alle cariche, almeno un terzo dei candidati presente in ciascuna lista, deve appartenere ad uno dei due generi, pena l'inammissibilità della stessa lista. Pertanto, nel caso di liste con 2, 3 o 4 candidati almeno uno di essi deve appartenere ad uno dei due generi; nel caso di liste con 5 o 6 candidati almeno due di essi devono appartenere ad uno dei due generi. È possibile presentare liste con un solo candidato.
3. Le liste potranno contenere un numero massimo di 7 (sette) candidature. I candidati designati dovranno appartenere, pena di inammissibilità della lista, prevalentemente, ai diversi livelli e tipologie dei Corsi di studio afferenti alla Scuola (Corsi di Laurea e Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico ed alle Scuole di Specializzazione).
4. Per le elezioni dei rappresentanti è ammessa la candidatura in una sola lista; in caso di più candidature è valida quella depositata per prima.
5. La richiesta di presentazione della lista andrà consegnata tramite apposito modulo entro e non oltre le ore 12:00 di martedì 06 dicembre 2022, da uno studente con elettorato attivo, tramite e-mail utilizzando esclusivamente l'account istituzionale dello studente (nome.cognome@community.unipa.it), a scuola.medicina@unipa.it. Tale richiesta dovrà contenere:
 - a) indicazione della denominazione della lista. Eventuali sigle debbono essere esplicitate dalla dicitura per esteso;
 - b) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di presentazione della lista. Il presentatore di lista può essere sottoscrittore ma non candidato.
 - c) designazione dei candidati indicati con numero di matricola, nome e cognome e contrassegnati con numeri progressivi in numero non superiore a sette;
 - d) copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità nonché quello di ogni candidato, quale dichiarazione di accettazione della candidatura.
6. Il mancato rispetto del suddetto termine di scadenza comporta la non ammissione della lista alla procedura elettorale. La Commissione Elettorale valuterà la documentazione fornita e il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento ammettendo la lista alla conseguente sottoscrizione da parte degli elettori. Avverso le determinazioni riguardanti l'ammissione delle liste, gli interessati possono proporre alla Commissione Elettorale motivata opposizione entro le ore 13:00 del 07 dicembre 2022. La Commissione decide in via definitiva.
7. La raccolta delle sottoscrizioni delle liste da parte degli elettori verrà avviata mercoledì 7 dicembre; sono necessarie almeno 100 sottoscrizioni. La sottoscrizione andrà apposta tramite adesione al form pubblicato alla pagina della Scuola di Medicina e Chirurgia. Tale form riporterà le denominazioni e i loghi delle liste ammesse alla sottoscrizione nonché i nominativi dei candidati. Le sottoscrizioni devono essere formalizzate ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 di lunedì 12 dicembre 2022. Non sarà possibile sottoscrivere liste oltre tale termine.
8. Le liste che non avranno riportato almeno 100 sottoscrizioni saranno escluse dalla partecipazione alle elezioni.
9. Le liste così formate saranno rese pubbliche secondo l'ordine di presentazione.
10. Il presentatore della lista è responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o reticenti.
11. Le votazioni si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare; a tal fine riceverà a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale nome.cognome@community.unipa.it una comunicazione riportante link e credenziali per l'accesso al sistema di voto. Il sistema di voto sarà disponibile dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Alle ore 16:00 il sistema



di voto verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato; pertanto, si invitano gli elettori ad accedere per tempo. Presso le sedi che verranno successivamente individuate dalla Commissione Elettorale, saranno allestite postazioni presidiate con personal computer, a disposizione degli elettori che avessero difficoltà ad utilizzare il proprio device personale.

12. Il voto di preferenza si esprime elettronicamente selezionando la lista prescelta e, quindi, fino a un massimo di n° 2 preferenze dei candidati prescelti. L'elettore, effettuato l'accesso al sistema di voto, manifesta il proprio voto selezionando i nominativi dei candidati prescelti.
13. Si precisa che il sistema di voto elettronico da remoto risponde all'obiettivo di garantire la libertà di voto individuale (anticoercizione), consentendo all'elettore di accedere più volte al sistema di voto. Ciò consente a chi fosse indotto a votare in presenza di terzi di ripetere in privato la votazione secondo le proprie reali intenzioni. Il sistema terrà conto esclusivamente dell'ultimo voto espresso. Si rammenta che il voto è personale e che pertanto le credenziali ricevute da ciascun elettore a mezzo e-mail dovranno essere custodite personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi.
14. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, presso gli uffici della Presidenza della Scuola di Medicina e Chirurgia. La Commissione Elettorale proclama l'esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi al termine delle votazioni, mediante pubblicazione alla pagina del Portale di Ateneo: www.unipa.it/elezioni.
15. L'elettore può esprimere il solo voto di lista e non anche preferenze per i candidati collegati a tale lista. In questi casi verrà assegnato il solo voto di lista.

Art. 6

1. Sono escluse dall'assegnazione dei seggi le liste che abbiano ottenuto un numero di voti inferiore al 5% dei voti validi complessivi. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi di preferenza riportati dal candidato. La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
2. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti fra le liste secondo l'ordine dei quozienti.
3. Stabilito il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista, si procede con la formazione della graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali.
4. Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data della nomina, risultino in regola con l'iscrizione all'A.A. 2022/2023.
5. In caso di parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione al Corso di studio ed in caso di ulteriore parità il maggiore per anzianità anagrafica

Art. 7

I dati personali forniti in relazione alla presente procedura di selezione, sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della presente procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di designazione.

Art. 08

1. La Commissione Elettorale è così composta:
Prof. Antonino Tuttolomondo Presidente
Prof.ssa Bruna Lo Sasso
Sig. Samuele Culotta
Dott.ssa Antonella Occhipinti Segretario

Art. 08

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Il Presidente
Prof. Marcello Ciaccio